



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
“CITTÀ DEL CASTAGNO”
PROVINCIA DI COSENZA

Via Garibaldi, 106 - 87013 Fagnano Castello (Cs)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Telefono 0984 525.105 - Fax 0984.526764

e-mail: catia@comune.fagnanocastello.cs.it

pec: ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

Prot. n.3873 del 16.09.2019

ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N.2/2019

Diffida a demolire ai sensi dell'art. 35, comma 1, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., per opere edilizie abusive realizzate su suolo di proprietà del Comune di Fagnano Castello, previa opera di bonifica da materiali in cemento amianto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n.14 del 21.08.2017 con il quale il sottoscritto Ing. Catia Pantalena veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

Premesso:

- **Che** con nota del 9.04.2019, e successiva richiesta del 4.06.2019, la Legione Carabinieri “Calabria” – Stazione di Fagnano Castello (CS), nell’ambito di indagini della Polizia Giudiziaria, richiedeva di svolgere accertamenti al fine di verificare la presenza *“presso la porcilaia sita in località [REDACTED] del Comune di Fagnano Castello di proprietà di tale [REDACTED], ..., di copertura in amianto che potrebbero essere danneggiate e pertanto pericolose per la salute pubblica”*;
- **Che**, visti gli atti d'ufficio, il terreno su cui insiste il manufatto edilizio oggetto di verifica è censito in catasto terreni del Comune di Fagnano Castello al foglio di mappa n. [REDACTED], p.lla n. [REDACTED]. Trattasi di un terreno di proprietà comunale che, secondo quanto appurato presso l'Ufficio del Perito Istruttore Demaniale, è condotto a terratico dal Sig. [REDACTED] sin dal 4 maggio 1996;

Considerato che, a seguito di sopralluogo, è stata accertata l'esistenza dei seguenti manufatti:

- precario edilizio, adibito a porcilaia, con struttura mista in calcestruzzo e muratura in blocchi di cemento, avente dimensione in pianta di mt. 23,80x6,60 ed altezza media di mt. 2,15 ca. con un corpo di fabbrica in ampliamento delle dimensioni in pianta di mt. 3,35x1,85 ed altezza media di mt. 1,50 ca., e sovrastante copertura realizzata in lastre ondulate tipo “eternit” in cemento-amianto;

Accertato che il precario edilizio sopra descritto è stato realizzato in assenza di titolo abilitativo;

Accertato, altresì, che l'opera abusiva sopra descritta ricade nella casistica dell'art. 35 del DPR 380/01 e ss.ms.ii. - *Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*, essendo il precario edilizio in argomento ubicato su terreno di proprietà del Comune di Fagnano

Castello censito in catasto terreni del Comune di Fagnano Castello al foglio di mappa n. ■, p.lla n. ■;

Rilevato che il responsabile dell'abuso edilizio risulta essere il sig. ■, nato a ■ il ■ ed ivi residente alla via ■, C.F. ■, quale conduttore a terratico del terreno su cui insiste il manufatto sopra descritto, censito in catasto terreni del Comune di Fagnano Castello al foglio di mappa n. ■, p.lla n. ■;

Tenuto conto che, stante la presenza di lastre ondulate tipo "eternit" in cemento-amianto, la demolizione dell'opera abusiva sopra descritta è subordinata all'esecuzione di opera di bonifica mediante rimozione delle lastre di eternit, vale a dire asportazione del materiale attraverso particolari procedure da realizzarsi a cura di ditta specializzata in smaltimento amianto;

Per le motivazioni sopra esposte;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Viste, in particolare, le previsioni dell'art. 35 del medesimo D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Richiamata la normativa di settore :

- ✓ Legge 27 marzo 1992 n.257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- ✓ Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 recante le normative e le metodologie per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici;
- ✓ D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 114 "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
- ✓ Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n. 7, esplicativa del D.M. 06/09/1994;
- ✓ Decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996, recante norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento amianto;
- ✓ Decreto del Ministro della Sanità 20 agosto 1999, concernente l'ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto;
- ✓ Decreto legislativo 25 luglio 2006 n.257, attuativo della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione dell'amianto durante il lavoro;

ORDINA E DIFFIDA

il sig. ■, nato a ■ il ■ ed ivi residente alla via ■, C.F. ■, a provvedere, a proprie cure e spese, a quanto di seguito indicato:

- 1) **Individuare**, entro giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente Ordinanza, una ditta specializzata iscritta all'Albo Nazionale gestori ambientali nell'apposita categoria, che provveda alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali in cemento amianto presentando al Servizio Tecnico del Comune di Fagnano Castello ed alla Regione Calabria - ASP Dipartimento di Prevenzione U.O. IGIENE PUBBLICA ASL N.2 di Castrovillari il relativo progetto di bonifica (piano di lavoro);
- 2) **Eeguire** quanto previsto nel piano di lavoro entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla notifica della presente Ordinanza;
- 3) **Produrre** tutta la documentazione di legge attestante l'esecuzione degli interventi di bonifica della copertura, intesa come rimozione, da parte di ditta autorizzata nel rispetto della normativa vigente.

4) Demolire l'opera abusiva indicata in premessa entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza;

AVVISA

ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso, che sarà tenuto al relativo pagamento;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata al sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED], C.F. [REDACTED];

Che copia della presente ordinanza, una volta notificata, venga trasmessa a:

- Comando Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa;
- Stazione Carabinieri di Fagnano Castello;
- Regione Calabria - ASP Dipartimento di Prevenzione U.O. IGIENE PUBBLICA ASL N.2 di Castrovillari incaricata di verificare il rispetto della presente Ordinanza.
- Procura della Repubblica di Cosenza;
- Prefettura di Cosenza;

COMUNICA

Che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla notifica della presente, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro i sensi della legge 1034/1971, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni di legge.

Fagnano Castello li, 16.09.2019



Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Catia PANTALENA

Catia Pantalena